



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
PROVINCIA DI VARESE
Via Libertà, 28 - 21037 (VA)
Tel. 0332 524111 Fax 0332 551754
PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 34
DEL 18/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 34 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/12/2025

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di *prima convocazione*, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, **Simone Settin**, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

MASSIMO MASTROMARINO	Sindaco	Presente
VALENTINA BONIOTTO	Vice Sindaco	Presente
SILVIA ZOCCHI	Consigliere	Presente
PASQUALINO D'AGOSTINO	Consigliere	Presente
GIUSEPPE PELLEGRINO	Consigliere	Presente
EMANUELE MASSARA	Consigliere	Assente
DECIMO DALL'OMO	Consigliere	Presente
FILIPPO CARDELLICCHIO	Consigliere	Assente
MARCELLO LESINA MARTNELLI	Consigliere	Assente
PATRIZIA CATALDI	Consigliere	Presente
SIMONE SETTIN	Presidente	Presente
ROMINA GRECO	Consigliere	Presente
ROMINA PERINI	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 10;
ASSENTI N. 3.

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella Guarino**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente del Consiglio Comunale SIMONE SETTIN**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs.18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D. Lgs.446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

PREMESSO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160 , i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

RICHIAMA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2021 con cui, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, veniva approvato definitivamente e in modo dettagliato il Regolamento per l'istituzione e gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*.

VISTI i commi 826 e 827 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*.

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo *“...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”*;

Vista la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per

gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone “...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente...”;

RITENUTO NECESSARIO modificare il vigente Regolamento Comunale del canone unico patrimoniale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2021, al fine di:

- recepire la rivalutazione annuale delle tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno. Il canone mercatale non è interessato dall'indicizzazione delle tariffe;
- modificare i termini di pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti della L. 160/2019, prorogando il termine ordinario del 31 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno al fine di tener conto del dato ISTAT dell'anno precedente che viene comunicato intorno al 15 gennaio di ogni anno;
- adottare alcune specifiche modifiche che, senza innovare la precedente disciplina regolamentare, mirano solo a chiarirne l'ambito applicativo nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi e di rendere l'applicazione del canone in questione coerente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;
- disciplinare le modalità di applicazione canone per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con le IDR (infrastrutture di ricarica);

ESAMINATO PERTANTO lo schema di Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale rettificato (nelle parti opportunamente evidenziate di giallo) dall'Ufficio Tributi mediante la revisione di alcuni articoli con la modifica o l'inserimento di nuovi commi;

DATO ATTO che a seguito delle modifiche il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, risulta composto da n° 72 articoli, come di seguito indicato:

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 10 – Presupposto del canone	7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone.....	8
Articolo 15 – Dichiarazione.....	9
Articolo 16 - Pagamento del canone	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	10
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	11
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	12
Articolo 21 – Riduzioni	12
Articolo 22 - Esenzioni	12

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	14
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	14
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	14
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	14
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	14
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni	15
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	16
Articolo 29 - Riduzione del canone	16
Articolo 30 - Esenzione dal canone	16
Articolo 31 - Pagamento del canone	17
Articolo 32 - Norme di rinvio	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	18
Articolo 33 – Disposizioni generali	18
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	18
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	18
Articolo 36 - Occupazioni abusive	18
Articolo 37 - Domanda di occupazione	19
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	20
Articolo 39 - Obblighi del concessionario	20
Articolo 40 - Durata dell’occupazione.....	20
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	20
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	21
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	21
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	21
Articolo 46 - Classificazione delle strade	22
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	22
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	23
Articolo 49 - Passi carrabili	24
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	24
Articolo 51 - Soggetto passivo.....	25
Articolo 52 - Agevolazioni	25
Articolo 53 - Esenzioni	25
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	26
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	27
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva	27
Articolo 57 - Rimborsi.....	27
Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	27
Articolo 59 - Attività di recupero.....	28
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	29
Articolo 60 – Disposizioni generali	29
Articolo 61 - Funzionario Responsabile	30
Articolo 62 - Domanda di occupazione	30
Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone.....	30
Articolo 64 - Classificazione delle strade	31
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	31
Articolo 66 - Occupazioni abusive	31
Articolo 67 - Soggetto passivo.....	31
Articolo 68 - Versamento del canone	31

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva	32
Articolo 70 - Rimborsi	32
Articolo 71 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni.....	32
Articolo 72 - Attività di recupero.....	32
ALLEGATO 1: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.	

DATO ATTO che in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it

RITENUTO, in forza delle motivazioni finora espresse, che il canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTO di proporre la modifica del vigente Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, composto da n.72 articoli e dall'Allegato 1, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2026.

DATO ATTO che le tariffe sono definite da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTI ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

- Presenti n.10
- Favorevoli n.10

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di aggiornare a decorrere da 01.01.2026, per le motivazioni richiamate in premessa, il vigente *Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2021, composto da n.72 articoli e dall'Allegato 1, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come ALLEGATO A);
3. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
4. di dare atto che le tariffe sono definite da apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di disciplina del canone unico decorrono dall'01/01/2026 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
6. di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
7. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime e favorevole, stessi presenti e votanti sopra indicati:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale
SIMONE SETTIN

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Guarino

Il presente documento viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.